

**COMUNE DI SERRAMANNA**

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 28/2020

Del 29-09-2020

Oggetto**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno **duemilaventi** addì **29** del mese di **Settembre** alle ore **16:25**, presso la sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **ordinaria** ed in **prima** convocazione

Risultano all'appello:

VALTER MANCOSU	CONSIGLIERE	Assente
SERGIO MURGIA	SINDACO	Presente
MARISTELLA PISANO	CONSIGLIERE	Presente
GUIDO CARCANGIU	CONSIGLIERE	Presente
MARIANO ORTU	CONSIGLIERE	Presente
GIULIO COSSU	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA COSSU	CONSIGLIERE	Presente
MARCELLO FRONGIA	CONSIGLIERE	Assente
CARLO LAI	CONSIGLIERE	Presente
ANNA RITA ZUCCA	CONSIGLIERE	Presente
TAMARA ATZORI	CONSIGLIERE	Presente
EMILIO FRONGIA	CONSIGLIERE	Presente
MICHELE MELIS	CONSIGLIERE	Assente
MANUELA ORTU	CONSIGLIERE	Presente
GIACOMO DETTORI	CONSIGLIERE	Presente
MORALVIA MONTIS	CONSIGLIERE	Presente
CARLO PAHLER	CONSIGLIERE	Presente

TOTALE Presenti: 14**Assenti: 3**

Il Consigliere Anziano **PISANO MARISTELLA**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale **D.Ssa COPERSINO SERENA**.

La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio Maristella Pisano procede con il sesto punto posto all'odg recante ad oggetto "Approvazione del Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" e cede la parola all'assessore Giulio Cossu per illustrare l'argomento

L'assessore Cossu relaziona in merito come riportato nel Verbale di Seduta del Consiglio Comunale;

Il Presidente, al termine dell'illustrazione apre la discussione consiliare e non registrando richieste di intervento da parte dei consiglieri, dà lettura della proposta di deliberazione e successivamente la pone in votazione in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

PRESENTI E VOTANTI	N. 14
VOTI FAVOREVOLI	N. 10
ASTENUTI	N. 4 (Ortu Manuela, Dettori, Montis e Pahler)

Successivamente il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

PRESENTI E VOTANTI	N. 14
VOTI FAVOREVOLI	N. 14 si approva all'unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficile di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 avente ad oggetto "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020", pubblicato in GU Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28/02/2020, con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Dato atto che l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;

Visto l'art. 138 del D.L. 34 del 19/05/2020, pubblicato in G.U. n. 128 del 19/05/2020, che abroga:

- il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla L. 27 del 24.04.2020;
- il comma 779 dell'art. 1 della L. n. 160 del 27.12.2019;
- il comma 683-bis dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013

riallineando quindi i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote Tari e Imu con il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto altresì che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanza-Tributi e Personale, D.ssa M. Dolores Fadda, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali riportati nel Verbale di Seduta del Consiglio comunale;

Preso atto dell'esito delle votazioni sopra riportate

DELIBERA

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
 - DI APPROVARE la narrativa che precede e, per l'effetto:
1. **di approvare** il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 17 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. **di prendere atto** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
 3. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
 4. **di pubblicare** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
 5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SERRAMANNA

Oggetto proposta di delibera:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Serramanna, 12.06.2020

IL RESPONSABILE

Dr.Ssa Maria Dolores FADDA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Serramanna, 12.06.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dr.Ssa Maria Dolores FADDA

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL CONSIGLIERE ANZIANO
PISANO MARISTELLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA COPERSINO SERENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).